

2009	Dipartimento per le Attività Saniatrie e Osservatorio Epidemiologico	Area	Serv. 3
------	--	------	---------

D.A. N. 02660/09

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO PER LA SANITA'
L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n.833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTA la Legge regionale 3 novembre 1993, n.30 in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA La Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario Regionale" ;
- VISTO il Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il Regolamento CE 1255/97 ed in particolare l'articolo 6, punto 5 che prevede il possesso di un certificato di idoneità rilasciato ai sensi dell'articolo 17, punto 2, per i guardiani e i conducenti di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame;
- VISTO il D.A. n. 01526 del 23 luglio 2007 con il quale sono state emanate le modalità operative per l'organizzazione dei corsi finalizzati alla formazione dei formatori (Corso B) e dei conducenti e guardiani (Corso C) per il rilascio del certificato di idoneità di cui sopra;
- CONSIDERATO che con la sopra citata Legge Regionale n. 5/2009 è stato riorganizzato il sistema sanitario regionale, dando nuove denominazioni alle Aziende sanitarie territoriali e definendo un nuovo assetto organizzativo tra le strutture di massima dimensione dell'Assessorato Regionale della Sanità;
- RITENUTO di dovere provvedere alla revisione del testo del citato D.A. n° 01526 del 23 luglio 2007.

DECRETA

ART.1

Corsi per la formazione dei formatori (Corso B)

Presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) della Sicilia sono organizzati i corsi finalizzati alla formazione di formatori per conducenti e

DA corsi di formazione_2

guardiani (Corso B) da destinare a Medici Veterinari Pubblici (Aziende Sanitarie Provinciali e IZS) e Medici Veterinari Liberi Professionisti.

I corsi hanno l'obiettivo di creare la figura del Medico Veterinario Pubblico esaminatore e formatore di secondo livello che dovrà obbligatoriamente presiedere agli esami di profitto dei discenti finali del Corso C nonché del Medico Veterinario formatore di secondo livello.

I corsi avranno la durata di 20 ore, secondo il programma che sarà predisposto da questo Assessorato, con riferimento alla legislazione, al benessere e comportamento animale, alla cura e gestione degli animali.

Il Comitato organizzatore, deve individuare i docenti e organizzare il materiale didattico, deve essere obbligatoriamente composto da almeno un medico veterinario che ha frequentato il corso A.

Il Comitato organizzatore è costituito da:

- Il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE);
- il Direttore Generale dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia;
- Il Dirigente Veterinario del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico del Servizio 9 - Sanità Veterinaria;
- Il Dirigente Veterinario responsabile della formazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia;

ART. 2

Registro dei Medici Veterinari Esaminatori e dei Formatori

Presso l'Assessorato Regionale per la Sanità – DASOE Servizio 9 – Sanità Veterinaria - è istituito il Registro dei Medici Veterinari Esaminatori e dei Formatori nel quale sono iscritti i Medici Veterinari che frequentano con profitto il corso B.

Gli stessi, se Medici Veterinari Pubblici, saranno iscritti in qualità di Medico Veterinario pubblico esaminatore e formatore di secondo livello, se Medici Veterinari Liberi Professionisti, saranno iscritti in qualità di Medico Veterinario formatore di secondo livello.

Nello stesso registro sono iscritti i Medici Veterinari che hanno frequentato il corso A per la Regione Siciliana quali Medico Veterinario Pubblico esaminatore e formatore di primo livello.

ART 3

Procedure per l'attivazione dei Corsi per la formazione dei guardiani e conducenti (Corso C)

Le Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, gli Enti Pubblici, gli Enti di formazione, le Associazioni di Categoria o Professionali, in maniera indipendente od in collaborazione tra loro, possono organizzare corsi di formazione della durata di almeno 12 ore, finalizzati alla formazione di guardiani e conducenti di veicoli



stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame (Corso C).

Il Legale rappresentante dell'Ente Organizzatore, o un suo delegato, in qualità di Presidente del Comitato Organizzatore richiede il riconoscimento del Corso e la nomina della Commissione esaminatrice all'Assessorato Regionale per la Sanità – DASOE Servizio 9 – Sanità Veterinaria, nella istanza, di cui al modello Allegato II, che fa parte integrante del presente Decreto, dovrà essere indicato:

1. il titolo del corso;
2. l'Ente organizzatore e i nominativi del Comitato organizzatore;
3. la sede di svolgimento e il calendario dei giorni di lezione, il programma e la durata - non inferiore a 12 ore - del corso con il numero delle ore dedicato alle singole materie, la data e la sede di svolgimento degli esami, il numero che si prevede dei partecipanti;
4. La qualifica e il curriculum vitae dei docenti.

La organizzazione del corso, i contenuti e le modalità di espletamento dovranno seguire le indicazioni di cui all' Allegato I che fa parte integrante di questo Decreto.

Alla fine del corso ai partecipanti che avranno superato una prova di esame, costituita da una prova scritta di 20 quiz a risposta multipla e da una prova pratica o orale, sarà rilasciato il certificato di idoneità dal Direttore Generale della Azienda Sanitaria Provinciale dove si svolge il corso, in qualità di autorità competente.

ART 4

Riconoscimento dei corsi

Il Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico – Servizio 9 “Sanità veterinaria”, sulla base degli esiti dell'istruttoria effettuata sugli atti presentati da parte degli Enti organizzatori di cui all' art. 3, procede al riconoscimento del corso e alla nomina della Commissione esaminatrice del corso C.

Al corso che ha ottenuto il riconoscimento viene attribuito un codice di riferimento regionale e viene inserito in un apposito registro.

Dell'avvenuto riconoscimento del corso, dei nominativi facenti parte della Commissione esaminatrice viene data comunicazione al Presidente del Comitato organizzatore e contestualmente alla Azienda Sanitaria Provinciale sede del corso.

ART 5

Commissione esaminatrice (Corso C)

La Commissione di esame deve essere obbligatoriamente composta da:

- il Direttore dell'Area di sanità pubblica veterinaria della Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio o da un suo delegato responsabile di struttura complessa;



- due Medici Veterinari Pubblici esaminatori iscritti nel Registro di cui all'Art.2, diversi dai docenti, i cui nominativi, dei quali almeno uno esterno alla Azienda Sanitaria Provinciale dove si svolge il corso, saranno comunicati dall'Assessorato Regionale Sanità – DASOE. Servizio 9 - Sanità Animale °, al fine di garantire l'indipendenza degli esaminatori.
- Un Funzionario amministrativo della Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio con funzioni di segretario.

La Commissione, a conclusione del corso, provvederà ad inviare copia del programma, il curriculum vitae dei docenti e l'elenco finale delle persone che hanno superato l'esame al Ministero della Salute, copia dell'elenco finale delle persone che hanno superato l'esame verrà inviato anche all'Assessorato Regionale Sanità – DASOE Servizio 9 - Sanità Veterinaria e alla Azienda Sanitaria Provinciale sede del corso.

Tutta la documentazione sarà conservata agli atti della Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente per almeno sei anni, unitamente alla copia del certificato di idoneità rilasciato ai partecipanti che hanno superato la prova di esame.

ART. 6

Rilascio del Certificato di idoneità

Il certificato di idoneità per conducenti e guardiani, la cui portata può essere limitata a specie o gruppi di specie determinati, è rilasciato dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale dove ha sede il corso, conformemente all'Allegato III, Capo III del Regolamento (CE) 1/2005.

I certificati rilasciati saranno numerati con un codice alfanumerico di seguito codificato :

IT 019 PR NNNNN

019 è il codice ISTAT della Regione siciliana;

PR è la sigla della provincia;

NNNNN il numero progressivo numerico di 5 cifre assegnato dal Settore di Sanità Pubblica Veterinaria della Azienda Sanitaria Provinciale competente territorialmente per la sede del corso.

Del conseguimento del certificato di idoneità per conducenti e guardiani , con l'eventuale limitazione a specie o gruppi di specie determinati, dovrà venire a conoscenza l'Azienda Sanitaria Provinciale nel cui territorio ricade la residenza anagrafica degli stessi conducenti e guardiani, per l'eventuale registrazione di tutti i dati relativi ai certificati di idoneità rilasciati, al fine di consentire una loro rapida identificazione da parte delle autorità di controllo in caso di inadempienza alle prescrizioni del Regolamento CE 1/2005.

ART. 7

Costi

I costi dei corsi riconosciuti sono a totale carico dell'Ente organizzatore che può richiedere ai partecipanti una eventuale costo di iscrizione.



ART.8
Disposizioni finali

Il D.A. n° 01526 del 23 luglio 2007 è revocato e sostituito dal presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito dell' Assessorato Regionale per la Sanità.

18 NOV. 2009

Il Dirigente Generale
(Dr.ssa M. A. Bullara)

Il Dirigente del Servizio
(Dr. P. Schembri)

Il Dirigente U.O.
(Dr. V. Bonomo)



L'ASSESSORE PER LA SANITA'
(Dr. Massimo Russo)

TITOLO DEL CORSO

Il titolo del corso deve fare esplicito riferimento al conseguimento del certificato di idoneità per conducente o guardiano.

COMITATO ORGANIZZATORE

Il Comitato organizzatore del Corso C è composto da:

- Presidente: il rappresentante legale, o un suo delegato, dell'Ente pubblico o Associazione che organizza il corso, è anche responsabile del corso;
- Un Medico Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale sul cui territorio si svolge il corso, individuato dal Presidente, iscritto nel Registro di cui all'Art.2 del presente Decreto;
- un conducente o guardiano che abbia già ottenuto il certificato di idoneità o un autotrasportatore di animali vivi che sia iscritto alla C.C.I.A. della provincia in cui ha sede il corso;
- un amministrativo dell'Ente pubblico o Associazione che organizza il corso con funzioni di segretario.

Nella richiesta di riconoscimento del corso devono essere indicati i nominativi e la rispettiva qualifica dei componenti del Comitato organizzatore, nonché dell'eventuale delegato formalmente incaricato dal rappresentante legale dell'Ente organizzatore.

Il Comitato organizzatore individua i docenti, organizza il materiale didattico e provvede a tutto quanto necessario per la realizzazione del corso.

PROGRAMMA

Il programma formativo deve essere basato sugli argomenti previsti all'allegato IV del Regolamento (CE) 1/2005, deve avere una durata di almeno 12 ore formative, ed in particolare:

- nozioni sulla legislazione comunitaria con particolare riguardo agli articoli 3 e 4 e le disposizioni previste agli allegati I e II del Regolamento
- nozioni riguardanti l'idoneità degli animali e dei mezzi di trasporto, pratiche di trasporto e l'impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità delle carni, i periodi di viaggio e di riposo, gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione, le densità di carico, cure di emergenza, adempimenti previsti dal Regolamento sul giornale di viaggio;
- aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali.

Degli argomenti trattati occorre indicare il docente ed il numero di ore che saranno dedicate all'argomento stesso.

DOCENTI

I docenti devono essere di comprovata esperienza, valutabile dal curriculum professionale, tra i docenti dovrà essere prevista la presenza di Medici Veterinari formatori dei quali almeno uno Medico Veterinario formatore di primo o secondo livello della Azienda Sanitaria Provinciale sul cui territorio si svolge il Corso o dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, di ciascun docente occorre che sia indicato anche un supplente.



Ciascun docente dovrà sottoscrivere, in una apposita scheda, gli argomenti trattati, l'ora di inizio e di fine della lezione.

PARTECIPANTI AL CORSO

Possono partecipare al corso cittadini maggiorenni che dimostrino di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data di iscrizione al corso.

FREQUENZA

La frequenza al corso è obbligatoria ed deve essere formalmente attestata e certificata dal responsabile del corso in un apposito registro di presenza giornaliera.

REGISTRO PRESENZE GIORNALIERE

- Il registro deve essere conservato presso la sede di svolgimento del corso e deve essere vidimato dal Presidente del Comitato organizzatore;
- Deve contenere oltre che una facciata indicante il numero di riconoscimento del corso, il periodo e la sede di svolgimento, il cognome, nome e firma del Presidente del Comitato organizzatore e tanti fogli quanti sufficienti a riportare le presenze giornaliera di tutti i partecipanti;
- I fogli delle presenze giornaliera devono contenere progressivamente il cognome, il nome, e la firma del partecipante apposta all'entrata in aula in corrispondenza dell'ora di entrata e di uscita in aula sia antimeridiana e che pomeridiana se il Corso si svolge anche in tali ore;
- le firme dovranno essere apposte per esteso ed essere leggibili. Non sono ammesse sigle o abbreviazioni.
- l'assenza deve essere immediatamente evidenziata con la dicitura indelebile "ASSENTE". Per i partecipanti che si sono ritirati devono essere barrate le giornate di lezione sino al termine del corso;
- il foglio di presenza non deve riportare alcuna abrasione e/o bianchettatura;
- le eventuali correzioni dovranno essere convalidate e vistate dal Presidente del Comitato organizzatore.

SPESE

Le spese sostenute per la realizzazione dei corsi per conducenti o guardiani sono a totale carico dell'Ente organizzatore il quale, se diverso dalla Azienda Sanitaria Provinciale si impegna a corrispondere, salvo specifici accordi, alla Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente i costi per il rilascio di ciascun certificato di idoneità e per l'attività di formazione e di esaminatore del personale medico veterinario dirigente appartenete al SSN, secondo la vigente normativa.



Allegato II

ALL'ASSESSORATO REGIONALE PER LA SANITA'
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 9 Sanità Veterinaria°
Via Vaccaio 5
90145 PALERMO

Oggetto: Istanza di riconoscimento del corso per la formazione dei guardiani e conducenti ai sensi del D.A. 1526/07

Il sottoscrittonato a, prov. (.....)
il / /.....residente in via..... n.
in qualità di legale rappresentante dell'Ente/ Associazione:

.....
con sede legale in vian°
CF / PI.....

CHIEDE

- di poter ottenere il riconoscimento del corso di formazione ai fini del conseguimento del certificato di idoneità per conducenti e guardiani previsto dall'art. 6, prf. 5 e dell'art. 17, prf. 2 del Regolamento (CE) n. 1/2005, con le modalità previste dal D.A.1526/07 e che dovrà tenersi dal al in..... prov..... denominato:

- la nomina della Commissione esaminatrice .

Il sottoscritto, pena l'annullamento del riconoscimento, si impegna inoltre di:

- a) acquisire autocertificazione di ciascun iscritto al corso circa la non sussistenza trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data di iscrizione al corso.
- b) tenere il registro delle presenze regolarmente vidimato e aggiornato;

Per gli enti diversi dalle Aziende Sanitarie Provinciali :

- a) dare comunicazione del programma e del periodo di espletamento del corso alla Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente per consentirne la vigilanza sulla sua corretta realizzazione;
- b) consegnare alla fine del corso, e non oltre una settimana, copia di tutti gli atti alla Commissione esaminatrice per il successivo inoltro all'Assessorato per la Sanità ed al Ministero della Salute;

Allega alla presente:

1. dichiarazione che l'attività di formazione rientra tra i fini istituzionali o statuari dell'ente;
2. eventuale delega al responsabile organizzativo del corso;
3. dettagliato programma del corso con riferimento alle ore dedicate alle singole materie;
4. nominativi e qualifiche del comitato organizzatore;
5. certificato di idoneità rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005 del guardiano e/o certificato di iscrizione alla CCIA del trasportatore facenti parte del comitato organizzatore;
6. per ciascun docente e supplente: nominativo, dati anagrafici e di residenza, codice fiscale, recapito telefonico, ente di appartenenza, curriculum professionale e argomento trattato;
7. numero dei partecipanti previsti.

data

firma

